

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2083 del 02/05/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. GOLFERA IN LAVEZZOLA S.P.A. con sede legale in Comune di Conselice (RA), Via dell'Industria n. 6-8 fraz. Lavezzola. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione all'ingrosso di piatti pronti di quinta gamma sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Cavina n. 34.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2177 del 02/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno due MAGGIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. GOLFERA IN LAVEZZOLA S.P.A. con sede legale in Comune di Conselice (RA), Via dell'Industria n. 6-8 fraz. Lavezzola. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione all'ingrosso di piatti pronti di quinta gamma sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Cavina n. 34.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di San Mauro Pascoli in data 01/12/2017, acquisita al Prot. Com.le 20365 e da Arpae in data 06/12/2017 ai PGFC/2017/17917-17918-17919-17920-17921 e PGFC/2017/18439 del 18/12/2017, da **GOLFERA IN LAVEZZOLA S.P.A.** nella persona di Berardi Marco, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Conselice (RA), Via dell'Industria n. 6-8 fraz. Lavezzola, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione all'ingrosso di

piatti pronti di quinta gamma sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Cavina n. 34, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, con Atto Prot. Com.le 21680 del 21/12/2017, acquisito da Arpa al PGFC/2017/19104, il Responsabile del SUAP del Comune di San Mauro Pascoli ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. ed ha indetto la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, ex art. 14-bis, Legge n. 241/1990 e s.m.i., nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di San Mauro Pascoli, AUSL della Romagna, Arpa;

Viste le note Prot. Com.li 949 e 962 del 17/01/2018, acquisite da Arpa al PGFC/2018/867-879, con le quali il SUAP del Comune di San Mauro Pascoli ha richiesto documentazione integrativa;

Atteso che in data 26/01/2018 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 1519 del 27/01/2018 e da Arpa al PGFC/2018/1606-1617 del 29/01/2018;

Considerato che in data 20/02/2018 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Com.le 2756 e da Arpa al PGFC/2018/2933;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 953 del 17/01/2018, acquisita da Arpa al PGFC/2018/995, il Responsabile SUAP del Comune di San Mauro Pascoli ha comunicato quanto segue *"In relazione alla dichiarazione presentata in data 29/11/2017 dalla ditta in oggetto e riferita all'impatto acustico al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, SI PRENDE ATTO del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO riferito all'attività di produzione all'ingrosso di piatti pronti di 5° gamma sita in via Cavina n. 34 a San Mauro Pascoli, ove si evince il rispetto dei valori limite assoluto e differenziale stabiliti dalla normativa vigente (DPCM 14/11/1997 e piano di classificazione acustica comunale), pertanto, si esprime PARERE FAVOREVOLE quanto all'IMPATTO ACUSTICO."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 20/04/2018;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Autorizzazione n. 3/2018 Prot. Com.le 3933 del 06/03/2018, acquisita al PGFC/2018/3850 del 08/03/2018, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Mauro Pascoli, come rettificata con nota Prot. Com.le 7358 del 26/04/2018 acquisita al PGFC/2018/6694;

Dato atto che nelle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento emissioni in atmosfera sono riportati gli esiti della Conferenza di Servizi ed in particolare:

" (...) Visto che con nota prot. n. 21873 del 27/12/17, acquisita al prot. di Arpa PGFC/2017/827 del 16/01/18, il Comune di San Mauro Pascoli – Settore Tecnico ha dichiarato che "l'attività è da ritenersi urbanisticamente compatibile";

Tenuto conto che l'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2018/0062883/P del 13/03/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/4042 del 13/03/18, ha espresso “parere favorevole al rilascio dell'AUA per quanto riguarda gli aspetti di competenza”;

Vista la relazione tecnica PGFC/2018/6210 del 19/04/18 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;

Atteso che l'acquisizione dei succitati assensi consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.; (...);

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **GOLFERA IN LAVEZZOLA S.P.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di San Mauro Pascoli ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **GOLFERA IN LAVEZZOLA S.P.A.** (C.F./P.IVA 00699130399) nella persona del Legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Conselice (RA), Via dell'Industria n. 6-8 fraz. Lavezzola, **per lo stabilimento di produzione all'ingrosso di piatti pronti di quinta gamma sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Cavina n. 34.**

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di San Mauro Pascoli e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di San Mauro Pascoli, ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di San Mauro Pascoli per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta “GOLFERA IN LAVEZZOLA SpA” ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP del Comune di San Mauro Pascoli con nota del 21/12/2017 acquisita al protocollo PGFC/2017/19104 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di San Mauro Pascoli;
- AUSL della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpaie Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PGFG/2017/19080 del 22/12/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpaie Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpaie del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera presenti nello stabilimento.

Con nota PGFG/2017/19098 del 22/12/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di San Mauro Pascoli – Settore Tecnico di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota prot. n. 21873 del 27/12/17, acquisita al prot. di Arpaie PGFC/2018/827 del 16/01/18, il Comune di San Mauro Pascoli – Settore Tecnico ha dichiarato che *“l'attività è da ritenersi urbanisticamente compatibile”*.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2018/0062883/P del 13/03/2018, acquisita al protocollo di Arpaie PGFC/2018/4042 del 13/03/18, ha espresso *“parere favorevole al rilascio dell'AUA per quanto riguarda gli aspetti di competenza”*.

Con nota PGFC/2018/6210 del 19/04/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaie ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

Proposta di limiti e prescrizioni – L'attività di cui trattasi, definita al codice ATECO 10.85 - *Produzione di pasti e piatti preparati*, prevede la produzione di pasti e piatti pronti (ossia preparati, conditi e cucinati), surgelati, confezionati sotto vuoto o in scatola; generalmente questi piatti sono confezionati ed etichettati per la rivendita. Tale attività potrebbe rientrare nella lettera x) *Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 350 kg/giorno* della Parte I Allegato IV alla parte V del Decreto, ma il consumo di materie prime è superiore a 350 kg/g per cui le emissioni sono soggette all'autorizzazione di cui al Titolo I della parte V del Decreto.

*E2 – Area assemblaggio – cappa forni cottura M1**

E3 – Area cottura – cappa forni cottura M2 e brasiera M3**

*E7 – Cucina sperimentale piano primo – Cappa zona cottura M7**

*E8 – Area produzione sfoglie e paste – cappa zona cottura pasta M6**

Le attività riconducibili ai punti di emissione sopra elencati sono comprese al punto 4.1.21 "COTTURA DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALI E VEGETALI" dei criteri della Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999 e all'Allegato 4.24 "Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g" punto 5. alla D.G.R. 2236/09 e smi ove non sono indicati valori limite da rispettare. Il sopracitato punto della Determinazione alla lettera b) prevede altresì che *"I gas odorosi che si generano dagli impianti di cottura e nei locali di conservazione dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorigene avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione"*. In considerazione della tipologia dell'emissione si propone l'esonero dall'installazione di impianto di abbattimento delle sostanze odorigene. Qualora si accertino problematiche per esalazioni maleodoranti riconducibili a queste emissioni, la Ditta dovrà provvedere all'installazione dell'impianto di abbattimento delle sostanze odorigene previsto alla lettera b) del punto 4.1.21 "Cottura di prodotti vari di origine vegetale e animale" della Determinazione, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13.

*E4 – Locale conce – cappa banco preparazioni conce M4**

Le valutazioni riportate al punto precedente, si ritengono valide anche per il punto di emissione E4, in quanto anche se vengono eseguite operazioni di insaporimento tramite spezie, non si ritiene applicabile quanto previsto al punto 7 dell'allegato 4.24 "Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g" in quanto non trattasi di attività di confezionamento, insaccaggio e stoccaggio di prodotto in polvere.

*E5 – Area lavaggio carrelli – Macchina lavacarrelli M5**

Per tale attività l'Allegato 4.24 "Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g" punto 5. alla D.G.R. 2236/09 e smi prevede in caso di utilizzo di sostanze alcaline il valore limite di 5 mg/Nm³ per le Sostanze alcaline (esprese come Na₂O).

Tenuto conto del tempo di utilizzo di tale apparecchiatura si ritiene che la ditta possa essere esentata dai monitoraggi periodici, fermo restando che dovranno essere eseguiti monitoraggi all'emissione nel periodo della messa a regime della stessa. Si propone la sostituzione del monitoraggio periodico con l'annotazione dei quantitativi mensili di detergenti/sanificanti utilizzati per la macchina lavacarrelli su registro vidimato, validato dalle fatture di acquisto.

IMPIANTI TERMICI CIVILI – Sono presenti 3 impianti alimentati a metano denominati C1, C2 e C3 aventi, rispettivamente, una potenza termica pari a 580, 100 e 100 kW per una potenza termica nominale complessiva pari a 780 kW. Tali impianti, anche considerati nel loro insieme, non ricadono nel Titolo I alla Parte V del Decreto, ma sono disciplinati dal Titolo II dello stesso Decreto.

CONCLUSIONI - Alla luce di quanto sopra riportato, si esprime una valutazione favorevole all'istanza dell'azienda con le prescrizioni indicate.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 01/12/2017 prot. n. 20365, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 1 – CALDAIA AD ARIA SOFFIATA C1 (580 kW, a metano)

EMISSIONE N. 6 – n. 2 CALDAIE A METANO C2 - C3 (100 kW cad, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione all'ingrosso di piatti pronti di quinta gamma sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 2 – CAPPA FORNI COTTURA LASAGNA M1

Impianto di abbattimento: filtri antigrasso

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

EMISSIONE N. 3 – CAPPA ZONA COTTURA – BRASIERE M2-M3

Impianto di abbattimento: filtri antigrasso

Portata massima	45.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

EMISSIONE N. 4 – CAPPA ZONE CONCE M4

Impianto di abbattimento: filtri antigrasso

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

EMISSIONE N. 5 – LAVACARRELLI M5

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc
--	---	--------

EMISSIONE N. 7 – CAPPA CUCINA SPERIMENTALE M7

Impianto di abbattimento: filtri antigrasso

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	2	h/g

EMISSIONE N. 8 – CAPPA COTTURA PASTA M6

Impianto di abbattimento: filtri antigrasso

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g

2. Qualora si accertino problematiche per esalazioni maleodoranti riconducibili alle emissioni N. 2, 3, 4, 7 e 8, la Ditta dovrà provvedere all'installazione di un impianto di abbattimento delle sostanze odorigene previsto alla lettera b) del punto 4.1.21 "*Cottura di prodotti vari di origine vegetale e animale*" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 2, 3, 4, 5, 7 e 8** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di San Mauro Pascoli, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 2, 3, 4, 5, 7 e 8**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
6. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la Ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione N. 5** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. Il monitoraggio periodico dell'**emissione N. 5** è sostituito dall'obbligo di annotazione con frequenza almeno mensile dei consumi di detergenti/sanificanti utilizzati per la macchina lavacarrelli, validati dalle relative fatture di acquisto, sul **registro** di cui al successivo **punto 8**.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione

degli organi di controllo competenti, nel quale:

- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
- dovranno essere annotati almeno mensilmente i consumi di detergenti/sanificanti, così come precisato al precedente punto 8, relativamente alla **emissione N. 5**.

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA

PREMESSA

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, presentata dalla Soc. **GOLFERA IN LAVEZZOLA S.p.A.** allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di San Mauro Pascoli in data 01/12/2017 al prot. n. 20365, relativamente all'immobile ad uso ALIMENTARE PER LA PRODUZIONE ALL'INGROSSO DI PIATTI PRONTI 4 E 5 GAMMA, ubicato in Via Cavina n. 34, Foglio n. 8 mappale n.868;

Dato atto che tale istanza ricomprende l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, come meglio evidenziato negli elaborati allegati (Tav. Unica - "Schema rete fognaria") redatti dal tecnico incaricato Berardi Arch. Marco;

Acquisito il parere favorevole con prescrizioni di HERA S.p.A. Prot. 20269 del 26/02/2018, acquisito dal Comune al Prot. Com.le 3581 del 28/02/2018, nelle cui premesse è precisato quanto segue: *"Ritenuto di rivedere le deroghe ai limiti di emissione richiesti, poichè riferiti ad altra attività produttiva, non più in essere. Precisato di poter concedere una portata istantanea massima non superiore a 2 l/sec, al fine di tutelare il buon funzionamento del servizio fognario-depurativo di recapito."*;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'endoprocedimento;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 13 del 17.12.2008;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	GOLFERA IN LAVEZZOLA spa
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA CAVINA, 34 - SAN MAURO PASCOLI
Destinazione d'uso dell'insediamento	Produzione piatti pronti 4° e 5° gamma
Potenzialità dell'insediamento	15.000 mc/anno - 60 mc/giorno - 2 l/sec
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A'
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Degrassatore statico
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BASTIA, VIA RUBICONE DX 1950 FIUMICINO SAVIGNANO SUL RUBICONE

PRESCRIZIONI

Lo scarico le acque reflue industriali provenienti dall'immobile ad uso ALIMENTARE PER LA PRODUZIONE ALL'INGROSSO DI PIATTI PRONTI 4 E 5 GAMMA indicato in premessa, nella pubblica fognatura di via Guido Rossa, è soggetto al rispetto delle prescrizioni dettate da HERA, di seguito riportate ed in esecuzione del progetto in atti:

1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio ambienti e attrezzature, sbrinamento e condense celle frigorifere e abbattitori,**

rigenerazione addolcitore.

2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

BOD5 <= 1500 mg/l;

COD <= 2500 mg/l;

Solidi sospesi totali <= 400 mg/l;

Cloruri <= 1500 mg/l;

Azoto ammoniacale <= 50 mg/l;

Fosforo totale <= 20 mg/l;

Oli e grassi animali/vegetali <= 50 mg/l;

Tensioattivi totali <= 10 mg/l.

3) **Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Il rapporto di prova dovrà contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri: pH, BOD5, COD, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Grassi e oli animali/vegetali, Cloruri, Tensioattivi totali.**

4) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: **15.000 mc/anno; 60 mc/giorno; 2 l/sec.** Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

degrassatore statico 7700 lt (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

6) Hera si riserva la facoltà di prescrivere, qualora esigenze di tipo gestionale o tariffario ne evidenziassero la necessità, idoneo misuratore di portata, sulla linea di scarico delle acque reflue dello stabilimento. Hera si riserva altresì la facoltà di chiedere l'installazione di ulteriori pretrattamenti in caso di malfunzionamenti del sistema fognario-depurativo di recapito, imputabili allo scarico in oggetto.

7) **Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.**

8) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.

9) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

10) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

11) A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.

12) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

13) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame

dell'autorizzazione.

14) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

15) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

16) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**

17) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, e sopra riportate, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

18) E' FATTO OBBLIGO:

- Di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- Di notificare al Comune, ogni diversa destinazione dell'insediamento, nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico.

Per tutto quanto non previsto nel presente Atto e negli atti richiamati, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali;

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento;

a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;

b) la revoca della presente Autorizzazione per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.